

# CONSIGLIO DELL' EMIGRAZIONE.

Adunanza del 10 marzo 1917.

Sono presenti l'on. sen. BODIO LUIGI, *presidente*; l'on. prof. ROSSI LUIGI, *vice-presidente*; l'on. sen. Conte GALLINA GIOVANNI, *commissario generale*, e i *consiglieri*: on. BASLINI avv. ANTONIO, on. BETTONI conte FEDERICO, on. BROFFERIO FEDERICO, on. CABRINI ANGIOLÒ, on. CANTORE DECIO SAMUELE, on. CIMORELLI EDOARDO, on. DI FRATTA PASQUALE, on. FALCIANI GIUSEPPE, on. GIUFFRIDA VINCENZO, on. MORANDO GIAN GIACOMO, on. PANTANO EDOARDO, on. QUAGLINO FELICE, on. REYNAUDI CARLO LEONE. Assistono i *Commissari*: on. DE MICHELIS GIUSEPPE, on. ROSSI EGISTO e cav. uff. TOMIZZOLI UMBERTO.

Funziona da segretario il cav. uff. RUSSO GIOVANNI, ispettore per l'interno.

Si apre la seduta alle ore 10.20.

## *Ordine del giorno.*

1. Reclutamento da parte del Governo Brasiliano di italiani dimoranti nella Repubblica Argentina.

2. Modificazione degli art. 90 e 91 del Regolamento sulla emigrazione del 1901.

3. Tassa sui passaporti per emigranti, a beneficio del Fondo per l'emigrazione.

4. L'emigrazione dopo la guerra.

5. Nomina di un rappresentante del Consiglio nella Commissione Centrale Arbitrale di emigrazione (titolare e supplente).

Bodio, *presidente*. — Sono dolente di dover notificare ai colleghi che il comm. Bruno non può essere presente, trovandosi obbligato in casa per malattia, che speriamo sia lieve e di breve durata. Gli manderò i nostri auguri di pronto ristabilimento. Ora, nell'aprire questa Sessione del Consiglio, che ha luogo a distanza di

quasi due anni dalla nostra ultima riunione, mi permetto di esprimere il desiderio, che ritengo condiviso da tutti i colleghi, che il Consiglio sia convocato almeno una volta l'anno.

I temi di discussione non possono mancare. È vero che in questo intervallo di tempo l'emigrazione italiana ebbe quasi un arresto, e si ebbe invece un grande movimento di ritorni sia pei richiamati al servizio militare; sia per il rimpatrio di altri lavoratori che si trovavano a disagio nei paesi belligeranti. Tuttavia, quand'anche non si fossero presentate questioni speciali riguardanti l'applicazione delle leggi di protezione de' nostri emigranti, il Consiglio avrebbe appreso con grande interesse le notizie di ciò che aveva fatto dal Commissariato per le attribuzioni ordinarie e straordinarie di cui era investito.

Tali comunicazioni avrebbero potuto anche dar motivo ad utili suggerimenti al Commissariato stesso. L'interruzione dei nostri convegni durante un sì lungo tempo è riuscita anche più sensibile, perchè non fu ancora stampata la relazione sui servizi del Commissariato.

La Commissione parlamentare di vigilanza dovette essere convocata per la preparazione del bilancio da sottoporsi alla votazione del Parlamento e per la distribuzione dei sussidi ai Comitati e ad altri Enti di patronato; ma il Consiglio no. Ora mi permetto di esprimere il voto che il Consiglio stesso possa riunirsi almeno una volta all'anno malgrado che la guerra si protragga.

GALLINA, *Commissario generale dell'emigrazione*. — Vorrei semplicemente dire, che se la riunione del Consiglio non è stata fatta regolarmente, ciò si deve esclusivamente alle circostanze del momento, ed io so che, se si va a vedere l'esempio di Commissioni altrettanto importanti quanto il Consiglio dell'emigrazione nella vita della Nazione, come il Consiglio Superiore del lavoro, quello della Statistica, ecc., che hanno tutti come regola di riunirsi almeno una volta l'anno, si troverà che anche essi non sono stati radunati regolarmente.

Di norma il Consiglio si è sempre radunato almeno le due volte prescritte dalla legge e dal regolamento, ma le circostanze del momento questa volta hanno impedito che queste riunioni potessero aver luogo.

Bodio, *presidente*. — Procediamo all' esame dei temi portati all'ordine del giorno. Li passo a rassegna in brevi parole.

La prima questione riguarda il reclutamento, che si va facendo nella Repubblica Argentina, di emigranti italiani per mandarli a lavorare nelle *fazende* del Brasile.

È questo un fatto segnalato da buona fonte al Commissariato, il quale si domanda se vi sarebbero mezzi per opporsi a codesto trasporto.

È ovvio che un simile reclutamento riesce in pratica ad eludere il divieto fatto dal nostro governo alla emigrazione al Brasile con viaggio gratuito o apparentemente gratuito.

E precisiamo le idee: il governo italiano non proibì mai l'emigrazione al Brasile a chi pagasse del proprio il viaggio attraverso l'Oceano. Soltanto, valendosi di una facoltà espressamente conferitagli dalla legge, si oppose a che le società di navigazione prendessero a bordo emigranti diretti al Brasile, pei quali il prezzo del passaggio fosse stato pagato (o anticipato salvo rivalsa, e duravalsa) da governi dello Stato federale del Brasile o da associazioni di proprietari che li chiamavano.

Ora codesti proprietari delle *fazende* brasiliane avrebbero trovato modo di eludere il nostro divieto, mandando loro agenti nell'Argentina e sollecitare il passaggio di italiani per occuparli nelle piantagioni di caffè.

Egli è vero che in questo momento anche l'Argentina versa in condizioni difficilissime, per cui vi sono molti disoccupati. Possiamo noi fare qualche cosa di più che cercare di distoglierli, coi mezzi comuni di informazione, dal trasferirsi alle piantagioni del Brasile?

E possiamo noi procurarci notizie abbastanza precise per poter segnalare ai nostri compaesani che sono nell'Argentina in attesa di occupazione, quali siano le *fazende* in cui si dà abitualmente un trattamento migliore che altrove?

E se non possediamo mezzi legali efficaci per esercitare la nostra tutela, ci conviene di esporre il nostro Governo ad avere un insuccesso e far sorgere incidenti diplomatici senza profitto?

Un secondo tema di discussione riguarderà il testo degli articoli 90 e 91 del Regolamento in vigore per l'indennizzo eventuale della perdita dei bagagli degli emigranti.

Per i viaggi di partenza, la tariffa stabilisce 100 lire ogni cento chilogrammi. La stessa misura di indennizzo si può supporre che vada applicata per i viaggi di ritorno. Ma siccome al ritorno per solito gli emigranti arrivano un poco meglio rimpannucciati di quando partirono, così il Commissariato domanda se non sarebbe opportuno modificare la tariffa degli indennizzi.

Un terzo argomento proposto al nostro esame riflette la tassa sui passaporti degli emigranti. Ricordiamo che al presente la tassa è di otto lire per coloro che si recano in America, mentre il passaporto è gratuito per tutte le destinazioni in Europa e nell'Africa Mediterranea.

Si domanda se, per le ragioni che furono ripetutamente svolte nel nostro consesso, non sarebbe il caso di imporre anche per gli emigranti per via di terra una lieve tassa, e in quale misura.

Oltre a ciò, siccome a tenore della legge vigente il passaporto rilasciato ha una validità di tre anni, riesce facile l'abuso per cui il titolare di un passaporto lo cede ad un suo compaesano.

E poichè, avuto il passaporto gratuitamente, valido per tre anni, il titolare può emigrare anche tre volte nel triennio, e potrebbe anche non muoversi da casa, avviene che il registro dei *passaporti concessi* non può servire di base ad una statistica abbastanza precisa del numero degli emigranti. Solamente per l'emigrazione transatlantica si ha il controllo della tassa riscossa dai vettori, e per questa parte il numero delle persone partite viene accertato.

Quando poi sarà esaurita la trattazione di questi oggetti, avremo agio a discorrere della politica dell'emigrazione per il dopo-guerra.

Cominciamo dal primo tema a cui ho accennato.

BASLINI. — Io vorrei chiedere come mai nell'ordine del giorno non è incluso un argomento che mi pareva di grande utilità e pel quale alcuni di noi furono convocati tempo addietro, ma poi la convocazione fu sospesa; intendo parlare della convenzione col Governo francese per un trattato di lavoro.

GALLINA, *Commissario generale dell'emigrazione*. — I motivi per i quali la convocazione cui ha alluso l'on. Baslini era stata fatta vennero a mancare del carattere di urgenza che avevano sug-

gerito quella convocazione. Il Ministro poi ha creduto di non investire ancora il Consiglio dell'esame della questione.

PANTANO. — Sotto questo riguardo non credo di commettere una indiscrezione, per quanto ancora le deliberazioni del Parlamentino interalleato non siano state comunicate al Governo, ma lo saranno tra poco, dicendo che questo argomento in quella riunione fu messo sul tappeto, e ne fummo relatori io e il deputato francese Cachin.

Ed allora si venne ad un accordo unanime sopra delle conclusioni da noi lette, e poi illustrate completamente dal Cachin, con le quali, su questa questione dei trattati di lavoro, si invitavano i componenti del Parlamentino a fare, ciascuno presso i rispettivi Governi, opera perchè fosse concluso un trattato di lavoro su queste basi: parità completa di trattamento agli italiani in Francia, in modo assoluto, non solo pei salari, ma anche per tutte le altre garanzie: associazioni, cooperative, ecc., in qualunque cosa uguaglianza assoluta di condizioni agli italiani ed ai francesi, e poi ancora assistenza ospitaliera completa data in Francia, garanzie di una giustizia gratuita dove è possibile, e finalmente che tutte queste garanzie fossero estese anche agli italiani nelle Colonie dell'Africa del Nord, Tunisia, Algeria e Marocco.

Conclusioni alle quali abbiamo poi fatto una piccola aggiunta, nella quale abbiamo dettò che uguale trattamento faremo agli operai francesi in Italia, per non parere che fosse una cosa che chiedevamo noi senza corrispettivo.

E il tutto fu votato a completa unanimità, unendovi, per domanda dei francesi, il voto che presso il Ministero del lavoro in Francia fosse costituito un Ufficio superiore dell'immigrazione, che curasse, in certo modo, tutta la questione dell'immigrazione in Francia e diventasse il tramite dei bisogni tra il Commissariato dell'emigrazione italiano ed il Ministero del lavoro francese.

Questo Consiglio sarà certamente chiamato a dare il suo parere prima di fare il trattato; ma posso assicurare che quelle che erano le difficoltà maggiori sono state già superate.

È questa una comunicazione assolutamente confidenziale che faccio, perchè non avrei alcuna vèsta per farla in forma ufficiale.

CABRINI. - Ringrazio, e credo di interpretare il sentimento dei colleghi di ringraziare il nostro illustre collega Pantano dell'interessantissima comunicazione che ci ha dato intorno alle conclusioni prese dal Parlamentino interalleato. Credo però di essere altrettanto sicuro di esprimere il pensiero comune nell'esporre questa opinione: che i lavori di qualunque altro Ente, sia anche il Parlamentino interalleato, non possono in alcun modo essere considerati come sostitutivi dei nostri lavori.

PANTANO. - D'accordo.

CABRINI. - E credo opportuno che questo sia fatto presente al Ministero degli esteri, nel senso di una raccomandazione, perchè le osservazioni del collega Baslini non restino sepolte nel verbale, cioè dell'opportunità che prima che si addivenga dal Governo italiano alla stipulazione del trattato, il Consiglio superiore dell'emigrazione sia investito di questo mandato.

Nessun'altra formazione, Parlamentino interalleato, ecc., ecc., ha il caratter ufficiale che ha il Consiglio dell'emigrazione, istituito dalla legge. Non solo, ma bisogna anche tener conto del modo come è costituito il Consiglio dell'emigrazione e del modo come è costituito, per esempio, il Parlamentino interalleato.

Qui si tratta soprattutto di decidere di interessi delle classi lavoratrici. Alle classi lavoratrici in questo consesso hanno la loro rappresentanza, attraverso istituzioni riconosciute dalla legge: per esempio la Confederazione generale del lavoro, la Federazione delle utue, e via dicendo, mentre queste istituzioni possono ritenersi non affatto rappresentate o non sufficientemente rappresentate in altri enti od organismi.

Concludendo, io sarei molto lieto che la nuova convocazione avvenisse con quella larghezza di criteri veramente simpatica ed opportuna, che per un primo momento avevamo trovato in quell'iniziativa della Consulta.

Del resto, hanno già fatto altri Ministeri: i Corpi consultivi non sono sempre costituiti in relazione ad un dato bisogno che sorge, ad un certo problema, ed allora quando il ministro responsabile si accorge che fra il momento in cui è stato costituito un corpo consultivo ed il momento in cui è venuto a maturare un dato problema è passato del tempo; che, per esempio, c'è qualche com-

petenza che potrebbe essere utilmente consultata, anche fuori del corpo consultivo, il potere esecutivo, come in molti altri casi ha fatto, con atto simpatico, convoca il corpo consultivo, con qualche membro aggregato per l'occasione.

E dico francamente, che io desidererei che l'uomo egregio che ci ha rappresentati fino a qualche mese fa in Francia ed il cui fervore in questa iniziativa io personalmente ho constatato, non attraverso sentito dire, ma a Parigi stesso in conversazioni con gli uomini politici di Francia, l'onorevole Tittoni, fosse qui tra noi, perchè ritengo che la sua collaborazione nell'esame dello schema di un trattato di lavoro con la Francia sarebbe utilissima e rientrerebbe perfettamente nei quadri di quella che è anche una saggia consuetudine da parte del Potere esecutivo. Ed esprimo l'augurio non solo per lui, ma anche per qualche altro competente, studioso di materia d'emigrazione, in riferimento alle particolari condizioni dell'emigrazione nostra in Francia.

PANTANO. — Sono perfettamente d'accordo col collega Cabrini, che su questo il Ministro, prima di passare alla stipulazione del trattato di lavoro debba sentire quali sono le deliberazioni di questo Corpo, che è quello competente.

Il lavoro che facemmo nel Parlamentino fu di rimuovere gli ostacoli, diremo così, psicologici, tra i due paesi, perchè si trattava di cose che non vincolavano i due Governi, e si spianò il terreno a quelle tali conclusioni per le quali si dovrà sentire prima il paese.

Dunque mi unisco completamente a Cabrini in quanto ha detto: Il Parlamentino non ha preso il posto di nessuno e l'opera sua è stata semplicemente diretta ad agevolare quella che dovrà essere poi fatta regolarmente per la conclusione del trattato di lavoro.

BODIO, *presidente*. — Passiamo ora all'esame delle questioni relative al tema:

### **Reclutamento brasiliano di italiani dimoranti nella Repubblica Argentina**

TOMEZZOLI, *relatore*. — Spiega ampiamente in che consiste questo arruolamento che si pratica, in iscala abbastanza larga, nella Repubblica Argentina ove la pletera di braccia è fortissima,

mentre le *fazende* di caffè dello Stato di San Paolo accusano costantemente, pei motivi ben noti al Consiglio, una certa deficienza di coloni.

Si tratta ora di stabilire se il Commissariato deve disinteressarsi dall'intervenire in questa questione altrimenti che consigliando, come ha già fatto, i nostri patronati dell'Argentina a mettere in guardia i connazionali contro le lusinghe degli arruolatori, oppure se deve rendersi tramite, tra i « fazendeiros » ed i connazionali che dall'Argentina desiderassero emigrare a San Paolo, nella stipulazione del contratto di lavoro.

Gli onorevoli Cabrini, Pantano, Rossi Luigi, e il comm. Di Fratta, prendono successivamente la parola per approvare l'azione già svolta, in merito, dal Commissariato, ed esprimono il parere che essa non debba essere mutata.

Il comm. DI FRATTA redige il seguente ordine del giorno che, messo a votazione, risulta approvato :

« Il Consiglio dell'emigrazione, ritenuto che non è possibile iniziare delle trattative perchè l'emigrazione italiana, che dall'Argentina si dirige al Brasile, abbia un minimo di garanzie e non riesca di maggior danno agli italiani che oggi si trovano nel Brasile, mentre raccomanda al Commissariato dell'emigrazione di continuare nell'opera di persuasione e di consiglio che già svolge nell'Argentina, passa all'ordine del giorno ».

### Modificazione degli articoli 90 e 91

#### del Regolamento esecutivo per la legge 31 gennaio 1901, n. 23 (1)

DE MICHELIS, *relatore*. — Il regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23, cogli articoli 90 e 91 intese di provvedere al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'emigrante in seguito a danneggiamento o smarrimento del bagaglio, sia nel viaggio terrestre che in quello marittimo.

(1) Art. 90. — In caso di irregolarità nel trasporto del bagaglio, per cui l'emigrante ne abbia danno, o di ritardi, o di accertate manomissioni o sottrazioni, imputabili gli uni e le altre a negligenza degli incaricati del vettore, l'indennità relativa sarà liquidata, se-

L'applicazione pratica di tali norme, che, forse, dovevano servire a creare per l'emigrante una condizione di privilegio in confronto alle disposizioni di diritto comune (art. 400 e seguenti Codice commercio) ha portato ad un sistema di valutazione del danno, troppo impreciso ed irrisorio.

La disposizione contenuta nell'art. 91, che, se mai, poteva valere ad eliminare, conciliandole, le controversie in esso previste, è giovata, invece, a togliere d'impaccio le Commissioni Arbitrali della emigrazione, le quali, nei giudizi di loro competenza, hanno, quasi sempre, aggiudicato un indennizzo di L. 1 per ogni chilogramma di bagaglio smarrito, limitandone l'ammontare alla somma massima di lire 100.

A parte le altre considerazioni d'indole giuridica, se questa misura d'indennizzo si potesse ritenere ammissibile nel 1901, di venta ora un'ingiustizia, avuto riguardo al tenore di vita degli emigranti, al mutato valore delle merci e, principalmente, al fatto che i rimpatrianti portano seco loro un corredo di masserizie e di indumenti per il valore di parecchie centinaia di lire.

La questione si è presentata, in tutta la sua importanza, in occasione dell'incendio verificatosi a bordo del piroscafo « S. Anna », per effetto del quale furono deteriorati o distrutti i bagagli degli emigranti — oltre 600 persone — che rimpatriavano dalle Americhe.

La Commissione Centrale Arbitrale che, in grado di appello, fu chiamata a conoscere della controversia, ammise il carattere di liquidazione transativa nella norma dettata con l'articolo 91

condo il valore, dall'Ispettore o dalla Commissione arbitrale, e poste a carico del vettore o del suo mandatario

Art. 91. — Qualora a bordo del piroscafo vada smarrito, o, salvi i casi di forza maggiore, sia danneggiato il bagaglio dell'emigrante nel viaggio di andata o del passeggero di terza classe nel viaggio di rimpatrio, il danneggiato avrà diritto ad una indennità in ragione di lire una per ogni chilogramma di bagaglio smarrito, o danneggiato, con un minimo di lire venticinque per ogni collo indicato nel biglietto d'imbarco, o nello scontrino consegnato all'emigrante.

In caso di controversia giudicherà, inappellabilmente, su esibizione del biglietto o dello scontrino, la Commissione arbitrale o, se il valore che forma oggetto della controversia, non superi le lire cinquanta, l'Ispettore dell'emigrazione o l'autorità consolare del porto d'arrivo.

più volte citato, nel caso di danni o avarie dei bagagli avvenuti senza colpa del vettore, ma ha pure riconosciuto che fuori di questi casi, la contestazione deve essere decisa a norma della legge 2 agosto 1913, n. 1075, che assegna poteri illimitati alle competenti giurisdizioni per decidere delle controversie fra emigranti e vettori.

Di fronte a questo risultato, rimane però il fatto che, anche nel caso di danno incolpevole, il sistema di tariffazione previsto dall'art. 91 costituisce una formula aritmetica la quale, continuando ad essere applicata — e non si può ritenere implicitamente abrogata dalla legge 2 agosto 1913 — viene a limitare e contenere in angusti confini la potestà dalla legge affidata agli Ispettori e alle Commissioni Arbitrali.

Si consiglia, quindi, la necessità di modificare gli articoli già menzionati per adattarli alle mutevoli contingenze e alle condizioni di fatto in cui si possono svolgere ed evolvere i rapporti giuridici che si vogliono regolare, per modo che le contestazioni del genere, bonariamente risolte, rappresentino la valutazione del danno equamente apprezzato, senza quelle limitazioni e restrizioni che, mentre snaturano il valore della contestazione, riducono l'azione protettiva degli organi chiamati ad esercitarla.

Allo scopo di eliminare ogni possibilità di dubbio nella liquidazione del danno, per i casi accennati, e per togliere le limitazioni previste dall'art. 91, è sembrato conveniente unificare quest'ultimo articolo col precedente art. 90, riassumendone le ipotesi e lasciando illimitata facoltà al Giudice di valutare e fissare il danno reale patito dall'emigrante, ove il tentativo di bonaria liquidazione non abbia a riuscire.

A questo fine mira l'articolo che l'Amministrazione ha in animo di sottoporre alla approvazione di S. E. il Ministro, in sostituzione degli articoli 90 e 91 ora in vigore; su di esso si prega l'on. Consiglio di voler dare il suo autorevole parere.

Art. 90. — « Se il bagaglio dell'emigrante, durante il trasporto ferroviario o marittimo, così nel viaggio di andata come in quello di ritorno, vada smarrito, oppure si verifichino irregolarità, ritardi, manomissioni, sottrazioni o qualsiasi altro danno, imputabili a negligenza del vettore, dei suoi incaricati o ad altra causa che non dipenda da forza maggiore, l'emigrante ha diritto

ad una indennità da liquidarsi in via bonaria dall'Ispettore dell'emigrazione competente per territorio, o dalla R. Autorità consolare del porto di arrivo.

« Qualora le parti non aderiscano alla liquidazione bonaria, la controversia viene decisa, secondo il valore, dall'Ispettore o dalla Commissione Arbitrale ».

ROSSI LUIGI. — Volendo esaminare la questione giuridica cercherò di riassumerla nei termini più brevi possibili.

C'è l'articolo 91, il quale dice che, quando un bagaglio viene smarrito o perduto, si debba pagare dal vettore, salvo i casi di forza maggiore, un forfait di 100 franchi; ossia una lira a chilo, con un massimo di 100 franchi. Ora bisogna considerare che questo articolo fu fatto nel 1901, e sono passati sedici o diciassette anni, e che se allora erano poveri gli emigranti, adesso lo sono assai meno.

Il quale articolo si applica, poi, anche agli emigranti di ritorno, che hanno, in generale, più mezzi di quelli che partono. Così nel caso ultimo del piroscafo Sant'Anna sono stati perduti dei bagagli, che furono stimati da 300 a 700 lire l'uno. La Commissione arbitrale, di fronte all'inconveniente di far pagare al massimo cento lire, mentre c'era la prova che valevano dalle 300 alle 700, ha trovato un modo per fare invece calcolare, come dirò tra breve, il valore, il costo, in realtà, per quello che era.

La Commissione ha considerato che l'articolo 90 riferisce ai casi in cui ci fosse colpa del vettore, e che in tal caso si dovrebbero dare 100 franchi come massimo. E questo non basta per una quantità di ragioni che sono state svolte dalla competenza e dalla coscienza del comm. Fagella, che si sa quanto sia persona oculata, e noi che l'abbiamo visto in Commissione lo sappiamo bene.

Ora è stato stabilito questo principio, che cioè si debba fare la stima, e questo anche per alcuni principi generali di diritto, che sono citati in questa sentenza.

E cioè, che la legge per gli emigranti è una legge speciale di protezione: ora è possibile che una legge speciale di protezione dia meno di quello che dà il Codice di commercio comune, che metta, cioè, gli emigranti non in condizione superiore agli altri viaggiatori, ma in condizione inferiore?

Perchè se un viaggiatore perde un bagaglio per colpa del vettore, ha diritto di domandare fino all'ultimo centesimo il valore del bagaglio, mentre l'emigrante non ha diritto a più di 100 lire!

E allora bisogna trovare un'altra via giuridica, e cioè che l'articolo si riferisca solo al caso in cui non c'è colpa del vettore, affinchè uno che rimanga, senza colpa del vettore, privo perfino di ogni indumento, quando smonta abbia almeno 100 franchi da comperarsi un vestito.

Adesso il Commissariato, con idea molto giusta in sostanza, vorrebbe introdurre questo nel regolamento. Il dubbio, però, che elevo io è che, se si fa un nuovo regolamento su questa materia, ciò non serva d'argomento a sostenere per quanto ingiustamente che il vecchio regolamento non dava facoltà di decidere come la Commissione ha deciso.

Per ciò avrei piacere di sentire anche il parere del collega Di Fratta, che in questa materia è tanto competente.

DI FRATTA. — Io ho un'altra impressione di questi articoli, e chiedo il permesso di esprimerla.

Gli articoli del regolamento attuale prevedono due ipotesi distinte. L'articolo 90 prevede il caso che durante il trasporto, il viaggio per terra o per acqua, il bagaglio si perda o sia altrimenti danneggiato per un fatto che risale al vettore od ai suoi agenti. Questa è la sola ipotesi che prevede. Ed allora dice: l'indennità si liquiderà a seconda del valore.

L'ipotesi di quest'articolo, dunque, è: danno o perdita del bagaglio dovuta a fatto del vettore o dei suoi agenti; e quindi non c'è transazione. L'ispettore, la Commissione arbitrale, giudicano e valutano il danno. Niente altro che questo.

L'articolo 91, invece, prevede un'altra ipotesi. Siamo qui nel caso del solo viaggio per mare. Un'ipotesi limitata. Mentre prima è indifferente il viaggio per terra o per mare, qui limita il viaggio per mare, e quindi prevede che il danno avvenga per un fatto che non si possa ascrivere al vettore od ai suoi agenti, ed allora si capisce come in questo caso il regolamento abbia prima cercato di sperimentare la forma bonaria, cioè la transazione, ma se c'è controversia, allora si va davanti all'ispettore o davanti

alla Commissione arbitrale, che liquidano il danno secondo quelle certe regole.

Mi pare che il senso di questi due articoli sia questo. Cosa si è fatto nell'articolo proposto? Avete un solo articolo, fate la ipotesi del viaggio per terra e per mare, e queste ipotesi le avete trattate ugualmente: è indifferente il viaggio; avete fatto l'ipotesi della perdita del bagaglio dovuta così a fatto del vettore come a fatto che non sia caso di forza maggiore, ed avete detto: in questi casi si provvede in via bonaria. Non avete detto con qual criterio. Si procede in via bonaria, e se c'è controversia sarà portata davanti all'ispettore od alla Commissione arbitrale.

Io posso anche accogliere il criterio, e non trovo che la sentenza della Commissione centrale possa costituire una specie di contraddizione.

Per me hanno deciso giusto: ha detto che fuori del caso del danno incolpevole, in cui è possibile venire a trattative, la Commissione o l'ispettore che devono giudicare non hanno i limiti del criterio qui posto. Ed è giusto.

Io, in verità, non trovo proprio la necessità di unificare i due articoli. Se mai si dovesse fare una modificazione, potrei aumentare quella tal lira e potrei portarla a 3 lire.

Perchè mettiamoci bene in mente questo: come farà la Commissione a liquidare il danno quando ci sia la controversia? Adotterà uno di questi criteri. Andrà a fare la valutazione caso per caso su di una biancheria che non si trova più, e come si fa? Il criterio transattivo è nell'interesse degli stessi emigranti, se no si va alle calende greche. Ed io avrei semplicemente elevato il limite di 1 lira, e lo avrei portato a 3 lire, ma lasciando le cose come sono.

Questo è il mio modo di vedere: posso sbagliare, ad ogni modo se il Commissariato insiste nella sua formula non ho ragione di non votarla.

CANTORE. — Mi permetto di prendere la parola perchè, avendo l'onore di far parte della Commissione centrale arbitrale, ho preso parte anche io a queste questioni e ho trovato che il problema era grave.

Gli articoli 90 e 91 sono stati dalla Commissione interpretati in questo senso: l'articolo 90 riguarda il viaggio dell'emigrante

da casa sua al porto d'imbarco: che avvenga per terra o per mare è indifferente. L'articolo 91, invece, riguarda il viaggio dal porto di imbarco in America.

Ora l'articolo 90 non solleva dubbi d'interpretazione mentre l'articolo 91 fa sorgere delle questioni. Esso, secondo alcuni, comporta due ipotesi; secondo la Commissione arbitrale ne avrebbe tre.

Le due ipotesi, secondo alcuni, sarebbero queste: forza maggiore, da una parte, ed allora, nessun diritto nell'emigrante; dall'altra, colpa del vettore, ed in questo caso: transazione, 1 lira al chilo.

La Commissione ha considerato, che il bagaglio nei viaggi di partenza è diverso da quello dei viaggi di ritorno. Qui la disputa è stata lunga ed importante, anche perchè, come si era accertato da una verifica fatta ai bagagli del piroscafo Sant'Anna, si era potuto constatare che il valore dei bagagli era assai superiore, ed alcuni valevano fino a 700 lire; quindi il danno per l'emigrante sarebbe stato grave.

Allora la Commissione, considerato che la legge mira a proteggere l'emigrante e non a danneggiarlo, ha fatto questa terza ipotesi: che l'articolo 91 riguardi il caso del cosiddetto danno incolpevole, che si verifica quando ci sia stato il danno senza colpa del vettore esclusa la forza maggiore.

Quindi tre ipotesi: 1<sup>a</sup> forza maggiore, *nulla quaestio*; 2<sup>o</sup> danno senza colpa del vettore, e in tal caso, transazione una lira a chilogramma; 3<sup>a</sup> colpa del vettore. In questa terza ipotesi la Commissione ha ritenuto essere il vettore obbligato a risarcire il danno secondo il diritto comune.

Se oggi si approvasse l'articolo quale è proposto dal Commissariato, noi verremmo a peggiorare la condizione dell'emigrante, perchè in questo articolo pare si facciano soltanto due ipotesi: colpa e forza maggiore, mentre il caso del danno incolpevole non rientra nell'articolo in modo chiaro e preciso.

Cosicchè, quante volte avvenisse che l'emigrante subisse un danno senza colpa del vettore e senza forza maggiore, correrebbe il rischio di rimanere a mani vuote.

DE MICHELIS, *relatore*. — No, si dà mano libera alla Commissione arbitrale. Era il dubbio che avevamo, tanto vero che le Commissioni arbitrali hanno sempre applicato una lira.

CANTORE. — Per me sarebbe meglio non toccare i due articoli neanche ora che c'è questa giurisprudenza della Commissione centrale arbitrale. La modificazione proposta mi sembra pericolosa.

DE MICHELIS, *relatore*. — Ma tale giurisprudenza può non essere seguita dalle altre Commissioni; per cui si desidera trasportare in un articolo di regolamento la giurisprudenza della Commissione centrale arbitrale, che si è trovata ad essere preceduta da una giurisprudenza contraria. Perchè l'articolo 91 era stato interpretato nel senso, che, per danneggiamenti non dipendenti dal vettore, l'indennizzo non poteva essere superiore a 100 lire. E quindi le Commissioni arbitrali credevano di avere le mani legate.

Noi diciamo invece: in via bonaria l'emigrante ed il vettore accettano una transazione, che può essere anche di 100 lire; se non l'accettano, ricorrono alla Commissione arbitrale, che giudicherà liberamente circa l'entità del danno.

BODIO, *presidente*. — La proposta contempla tanto il caso della colpa del vettore, quanto il danno fortuito; ma è da vedere se, come qualcuno dei colleghi ha accennato, non sarebbe opportuno elevare il *minimum* dell'indennizzo, dicendo, per esempio, 3 lire al chilo.

BASLINI. — Solo per il caso del danno incolpevole.

ROSSI LUIGI. — Certo che la misura uniforme sarebbe la cosa più spiccia e semplice; ma sarebbe anche la più ingiusta, perchè non si può ammettere che siano trattati allo stesso modo una donna che va in America chiamata dal marito, con quattro stracci, e chi ritorna in Italia, perchè richiamato, e vi torna con dei bei vestiti.

Ma poi vorrei domandare ad uno dei nostri magistrati se nel caso della nostra sentenza, vi sarebbe da ricorrere in Cassazione?

DI FRATTA. — Per violazione di legge, sì.

ROSSI LUIGI. — E allora, se adesso la disposizione si cambia, potranno dire: guardate che la legge prima d'ora fu interpretata male, tanto vero che ne hanno fatta una nuova e differente.

E un mio scrupolo. Sul resto siamo d'accordo.

CIMORELLI. — Non mi pare che abbia ragione d'essere lo scrupolo del nostro collega. Perchè in genere la tendenza della giurisprudenza è quella di allargare, di modificare le leggi. Tante volte si leggono delle sentenze che stanno in contrasto, che sono completamente in conflitto con le disposizioni letterali della legge; ma è appunto il compito della giurisprudenza di evolvere le leggi, ed è in seguito alla giurisprudenza che si va affermando che vengono le modificazioni alle leggi.

D'altra parte, non credo che si potrebbe dire che sarebbe stata commessa una illegalità.

No, perchè quando c'è il caso della negligenza, allora applico l'articolo 90; quando non c'è nessuna negligenza, ma è attribuibile ad altre cause, cause fortuite, non forza maggiore, sono due le ipotesi. O si stabilisce l'accordo, ed è applicabile la tariffa di cui è cenno nella prima parte dell'articolo 91, ovvero l'accordo non c'è, ed allora si va alla Commissione arbitrale, che decide.

E credo che bene abbia fatto il Commissariato a proporre quest'articolo unico, che riassume tutte le ipotesi e fa una sola modificazione; ed è quella intorno alla natura della tariffa che deve essere adoperata.

Quando noi riconosciamo che questa tariffa è al di sotto della realtà, perchè non dobbiamo lasciare piena facoltà al giudice di applicare una tariffa diversa dalla lira al chilo, ma conforme alla realtà dei fatti? Bisogna dare al giudice questa facoltà di apprezzare il vero danno verificato.

Approvo pienamente la proposta del Commissariato, di eliminare quella sola parte, cioè l'obbligatorietà di non poter dare più di una lira al chilo, che mi pare contraria al giusto. Quindi è ammissibile questa nuova facoltà della Commissione di attribuire qualche cosa di più di una lira al chilo. E poi, secondo quanto diceva Di Fratta, andremmo all'eccesso opposto. Se si adoperasse questa tariffa di 3 lire, si avrebbe l'eccesso opposto. Lasciamo dunque mano libera alla Commissione di apprezzare il danno e di attribuire l'indennizzo secondo il danno che si è portato.

GIUFFRIDA. — Convengo sull'opportunità di riformare gli articoli, ma le questioni sono due, cioè: in quali casi il vettore deve rispondere; quale è la misura dell'indennizzo che deve dare.

Se leggiamo gli articoli attuali, abbiamo che la nuova formula è proposta senza dubbio per una vista precisa e più larga di quella che ha stabilito l'articolo 90, perchè qui si contempla la responsabilità solo nei casi in cui il danno del bagaglio sia imputabile a negligenza degli incaricati del vettore. E questo era opportuno, perchè nei trasporti per ferrovie oltre la responsabilità del vettore, che è soltanto uno spedizioniere, un incaricato, ecc., vi era quella delle Ferrovie, che in determinati casi può essere fatta valere dall'emigrante come da qualsiasi cittadino.

Ad ogni modo, anche per questo caso credo che sia molto opportuno e molto giusto farla.

Vi è poi il secondo punto: quello del trasporto marittimo, stabilito dall'articolo 91, ed io pregherei di fermare la vostra attenzione per vedere se interpreto bene o male quest'articolo così come è scritto.

Esso dice: Qualora a bordo del piroscafo vada smarrito (prima ipotesi) o, salvo i casi di forza maggiore, sia danneggiato il bagaglio dell'emigrante (seconda ipotesi). Il che vuol dire che nel caso dello smarrimento, anche concorrendo circostanze di forza maggiore, il vettore è responsabile. È una specie di responsabilità che viene dal contratto di trasporto, se volete una forma assicurativa, ma per la legislazione attuale c'è, e credo che non convenga spogliare l'emigrante di questo diritto di avere l'indennizzo per la perdita del bagaglio, anche se il piroscafo vada a picco per un caso di forza maggiore, perchè anche se non ci fosse colpa del vettore, credo sia opportuno che quest'uomo che rimase spogliato di ogni avere abbia l'indennizzo.

Perciò mi pare che la formula dell'articolo 90 dovrebbe fare l'eccezione per il caso di smarrimento del bagaglio, e metterla.

E veniamo ai casi di danneggiamento, non di smarrimento. La formula usata dall'articolo 90 è più larga di quella attualmente usata. Nell'articolo 91 vigente si dice: salvo i casi di forza maggiore. C'è una limitazione negativa; nell'articolo 90 c'è una dichiarazione positiva, perchè dice: che si verificchino irregolarità, ecc., imputabili a negligenza del vettore, ecc. La formula è molto più lata e comprensiva. Ma forse il dubbio esposto dal collega Cantore, che in qualche caso di fatto non colposo del vettore, e di cui si possa invocare la responsabilità, casi che non

possiamo prevedere, il ritorno alla vecchia formula « salvo i casi di forza maggiore » potrebbe forse essere il più opportuno.

Vi è infine la valutazione del danno. Il sistema della legge era empirico, e dato il valore attuale della moneta si è dimostrato assolutamente ingiusto.

L'onorevole Rossi ha ricordato che il regolamento è del 1901. Probabilmente questa disposizione non è nemmeno del 1901, ma il regolamento fu fatto prima: questa legge trae origine dall'emigrazione gratuita nel Brasile, ma oggi, con l'aumento del valore della moneta, la cifra è sbagliata.

Ma d'altra parte mettere in via di presunzione un limite di valore potrebbe in molti casi essere opportuno, per evitare una quantità di contestazioni, e dire « salvo prova contraria » potrebbe facilitare gli accordi tra tutti.

Quindi la proposta Di Fratta, di stabilire un limite presuntivo di lire 3, salvo il caso di dimostrazione contraria, credo potrebbe essere nel frattanto un provvedimento molto opportuno e saggio; nè credo che 3 lire, dato il valore attuale della moneta, possano rappresentare una cifra eccessiva. E una cifra piccola, non ci è emigrante, per quanto povero, che non abbia la sua valigia con i suoi effetti di vestiario, con la sua biancheria, ed al costo di oggi, e come costerà probabilmente per parecchio tempo, sarà difficile che possa avere roba che costi meno di 3 lire al chilo.

Infine c'è un punto che non intendo bene e sul quale prego di darmi qualche chiarimento. L'intervento dell'ispettore di emigrazione o della Regia autorità consolare, secondo me, dovrebbe essere un tentativo di amichevole conciliazione, ma non dovrebbe avere veste giurisdizionale, per cui, quando si va dall'ispettore, egli, più come norma amministrativa che di diritto, dovrebbe poter dire: cercate di accomodarvi tra di voi, e così andando dall'ispettore o dalla Commissione arbitrale si avrebbe un primo grado di giurisdizione vera e propria, e, dopo, un secondo grado che sarebbe la Commissione centrale arbitrale.

Se è così, va bene.

Bobio, *presidente*. — Converrebbe che i vari proponenti si mettessero d'accordo per presettare una formula che riguardasse anche la tariffa e che potremmo approvare nella prossima seduta.

DE MICHELIS, *relatore*. — Terremo conto delle raccomandazioni fatte dal comm. Giuffrida nella redazione della nuova formula.

DI FRATTA. — Sì, porteremo una formula concordata.

### Commemorazioni Gandolfi e Jarach

CARRINI. — Credo di interpretare anche lo spirito dei colleghi, pregando il nostro presidente di voler significare alla Federazione italiana delle società di mutuo soccorso, di cui era rappresentante qui il compianto collega Gandolfi, che nella sua prima seduta il Consiglio dell'emigrazione ha rivolto un reverente pensiero alla memoria di questo modesto ed intelligentissimo operaio; simpatico, autodidatta, che attraverso al lavoro e allo studio, dando prova di devozione profonda per le condizioni delle classi lavoratrici, seppe arrivare al punto cui era arrivato, tenendo con la maggiore dignità uffici anche difficili.

Ricordiamo con quanto amore si era messo a studiare — lui, settentrionale — la questione dell'asilo del porto di Napoli, e soprattutto con quanto entusiasmo avesse cercato in Francia e nella Svizzera di suscitare nelle nostre colonie il sentimento dell'associazione, sviluppando soprattutto il concetto di una federazione tra le società di mutuo soccorso.

DI FRATTA. — Giacchè siamo su questo argomento doloroso, vorrei che il Consiglio dell'emigrazione esprimesse la sue condoglianze anche alla famiglia di Cesare Jarach che era ispettore dell'emigrazione. Richiamato, andò a fare il suo dovere di soldato, ed è morto sul campo della gloria. (*Approvazioni*),

GALLINA, *Commissario generale*. — Sarà fatto.

CIMORELLI. — Era un giovine molto distinto, che fece parte anche dell'inchiesta sui contadini. La relazione di quella Commissione era un'opera importante, dovuta a quel povero giovane, che fungeva da segretario della Commissione.

(La seduta termina alle 12.10).

Adunanza del 15 marzo 1917.

Sono presenti: l'on. sen. BOGIO LUIGI, *presidente*; l'on. ROSSI LUIGI, *vice-presidente*; l'on. sen. conte GALLINA GIOVANNI, *commissario generale dell'emigrazione*, e i consiglieri on. BASLINI avv. AN-